

## **Il tesseramento associativo dei minori**

### **Nota ad uso dei circoli e dei comitati della Liguria**

### **Campagna di Tesseramento 2016**

#### **La premessa e il Codice Civile**

La premessa fondamentale è che per il nostro ordinamento la capacità di agire, intesa come idoneità del soggetto a compiere validamente atti giuridici impegnativi, si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, salvo che non sia diversamente stabilito in relazione a particolari situazioni (art. 2 del Codice Civile).

Tuttavia, è stato affermato come tale limitazione della capacità di agire attenga principalmente alla sfera patrimoniale del minore, ossia alla stipula dei contratti ed all'assunzione di obbligazioni, ma non riguardi l'esercizio dei "diritti della personalità". Tanto ciò è vero che, che rispetto a tale categoria di situazioni giuridiche soggettive, si è sostenuto un superamento della distinzione tra "capacità giuridica" - ossia l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri, e che si acquista al momento della nascita - e "capacità di agire" - la quale, come detto, è posticipata al compimento del diciottesimo anno di età, per evidenti esigenze di tutela della persona considerata non matura per provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi.

Tale conclusione è confortata dall'esame di una serie di disposizioni di carattere interno ed internazionale, le quali inducono a riconoscere, anche al soggetto che ancora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, una generale capacità nell'ambito dei diritti che godono di tutela costituzionale, attraverso i quali egli esprime la propria personalità.

E ciò anche in funzione dell'impossibilità della sua sostituzione, in tale ambito, mediante meccanismi di rappresentanza legale o volontaria.

#### **Il quadro normativo internazionale**

Per quanto riguarda l'ordinamento internazionale la Convenzione di New York, sottoscritta il 20 novembre 1989 e ratificata con L. 27.5.1991, n. 176, intitolata ai diritti del fanciullo, definisce tale ogni essere umano inferiore agli anni diciotto (art. 1), assicurando la protezione e le cure necessarie al loro benessere (artt. 2 e 3), e riconoscendo una serie di diritti, tra cui, all'art. 15, quello "alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente".

La norma in questione riconosce quindi il diritto del fanciullo ad associarsi liberamente, riconoscendo la qualità di cittadino anche al minore di età, superando la condizione di dipendenza dal genitore. Nell'esercizio della sfera di libertà riconosciutagli, semmai il ragazzo sarà soggetto al controllo svolto dal genitore e giustificato dalla funzione educativa ad esso assegnata dalla stessa convenzione.

Anche la normativa europea, pur senza menzionare espressamente i minori, prevede tuttavia che “ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione” (art. 11 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo): il riferimento alla “persona”, senza alcuna limitazione anagrafica, induce necessariamente a ritenere compreso nell’ambito applicativo della disposizione anche il minore di età.

### **La legislazione italiana**

Sul versante interno, assumono primaria rilevanza l’art. 2 della Costituzione, che contiene il riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo” anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nonché soprattutto l’art. 18 della Costituzione, secondo cui “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.

La fonte autorevole e la collocazione stessa della norma tra i diritti riconosciuti a tutti “i cittadini” confermano che la libertà di associazione sia da riconoscere anche al minore come soggetto autonomo.

Pertanto, limitatamente a tale ambito, può dirsi che egli, seppur sottoposto al potere educativo del genitore, non sia soggetto alla sua rappresentanza necessaria, e possa esercitare direttamente e personalmente le facoltà in cui si estrinseca il diritto costituzionalmente riconosciutogli.

Ulteriore conferma in tal senso proviene da una singolare disposizione di legge: si tratta dell’art. 4 D.p.R. n. 156/99, il quale ha introdotto e sommariamente regolamentato la figura delle “associazioni studentesche”, prevedendo che: “1- bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L’associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell’Istituto del testo originale degli accordi di cui all’articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell’associazione è conferita ad uno studente maggiorenne”.

La necessità che la rappresentanza legale venga attribuita ad un maggiorenne rende esplicito - a contrario - che la qualità di socio possa essere assunta anche dallo studente minore.

Si riconosce quindi a livello normativo, seppur incidentalmente, che la limitazione della capacità di agire del minore riguarda l’assunzione di obblighi patrimoniali ricadenti nella propria sfera giuridica, ma non anche i diritti della personalità, tra cui quello di associarsi.

Una volta riconosciuto il diritto del minore di associarsi, e quindi di costituire e far parte di una associazione, dovrebbe conseguire che egli ha diritto di concorrere alla formazione della volontà dell’associazione, votando personalmente in assemblea, nonché di eleggere o essere eletto negli organismi dell’ente.

Dal nostro punto di vista però questa conclusione, nella sua chiarezza, appare piuttosto problematica, in quanto confligge apertamente con la mancanza di capacità

di agire del minore, e quindi con la necessità che egli sia legalmente rappresentato dai genitori negli atti a contenuto patrimoniale, nonché sottoposto al potere educativo e correttivo dei genitori.

### **Indicazioni**

Pertanto, all fine di evitare soluzioni non ragionevoli, poco equilibrate e non armoniche tra loro, proponiamo una linea di indirizzo per promuovere l'adesione all'Arci dei minori.

In breve:

A) non possiamo escludere a priori che un socio minore possa votare nelle delibere relative agli atti di indirizzo della vita associativa. Al contrario, invece, pare si possano escludere quelle votazioni aventi contenuto patrimoniale impegnativo per l'associazione (ad es. approvazione del bilancio), sebbene in questo caso gli effetti della decisione siano destinati a ricadere sul patrimonio dell'ente e non su quello personale del minore; oppure per le deliberazioni che pongono limitazioni a diritti altrui (es. esclusione di un socio), perché sotto tale profilo potrebbe incidere la condizione di soggetto non ancora pienamente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni.

B) Relativamente alle deliberazioni aventi contenuto patrimoniale o destinate ad incidere negativamente sui diritti di altri soggetti, può ipotizzarsi una limitazione al diritto di voto, ovvero l'esercizio del voto tramite i genitori, ovvero forme di autorizzazione o ratifica da parte di quest'ultimo.

C) Rispetto alla questione dell'elettorato attivo e passivo, mentre appare possibile riconoscere l'esercizio del voto per concorrere alla nomina degli organismi rappresentativi, riteniamo decisamente problematico il diritto del minore ad essere eletto: e ciò in quanto dal compimento di atti in nome e per conto dell'associazione discende una responsabilità patrimoniale. (art. 38 c.c.).

D) Si può dunque escludere che al minore possa essere attribuita la legale rappresentanza di un'associazione, proprio in quanto egli è soggetto giuridicamente sottoposto a tutela altrui.

### **Conclusioni**

In chiusura, si può dunque affermare che sia auspicabile da parte della nostra associazione l'ampliamento dei diritti del socio minore; in particolare, riteniamo, in quelle associazioni di base nelle quali essi sono potenzialmente interessati in quanto

lo scopo istituzionale è rivolto al soddisfacimento di interessi “giovanili” (es. iniziative musicali, ludoteche, etc).

E' evidente come, sotto tale profilo, possa in qualche modo attribuirsi rilievo all'età del minore, essendo evidentemente differente – anche per l'ordinamento giuridico generale, ad esempio nel diritto penale – la condizione dei minori di quattordici anni, rispetto ai quella dei “ragazzi” tra i quattordici ed i diciotto anni.

Fermo restando il diritto di ogni associazioni di articolare il rapporto con i soci minori secondo i propri statuti, anche eventualmente escludendo a priori la possibilità di adesione, si suggerisce pertanto di attenersi ai principi di massima sopra esposti, con l'ovvia precisazione che si tratta di situazioni nelle quali assume rilievo una oggettiva diversa condizione giuridica del soggetto, e non si tratta pertanto di introdurre distinzioni tra diverse categorie di soci.

Pertanto per la campagna di tesseramento 2016, il Consiglio Regionale di Arci Liguria ritiene di dare indicazione ai Comitati territoriali e ai circoli aderenti di promuovere il tesseramento tra i minori – previa autorizzazione dei genitori per i minori di anni 14 – al costo forfettario unico per tutti di € 5,00.

I Comitati territoriali dovranno prevedere altresì una quota costo tessera agevolata in favore dei circoli.

2 novembre 2015

il presidente regionale  
Walter Massa

Il presidente  
